

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SORISO  
E ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SORISO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Augusto Cavagnino )

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio  
(f.toDott. Augusto Cavagnino )

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali e del tempo libero, eventi celebrativi, nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, economico ed enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio;
- che con Legge n. 167 del 27.09.2007 è stata ratificata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta dagli Stati aderenti all'UNESCO il 17 ottobre 2003 a Parigi che prevede tra i suoi scopi:
  - a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
  - b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità dei gruppi e degli individui interessati;
  - c) suscitare consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
  - d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno;
- che per "*patrimonio culturale immateriale*" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know how*, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale;
- che questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso da generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tale modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
- che il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
  - a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
  - b) le arti dello spettacolo;
  - c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
  - d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
  - e) l'artigianato tradizionale;
- che tra le misure previste per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ogni Nazione, e quindi ogni sua articolazione, metterà in atto le azioni necessarie per garantire il rispetto e la valorizzazione di tale patrimonio;
- che ciascun Stato si adopererà per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale;

- che la Legge 7.12.2000 n. 383 recante “*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
- che lo Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’ art. 118 della Carta Costituzionale;
- che l’Associazione Pro Loco di Soriso è una associazione senza finalità di lucro che nel proprio Statuto prevede tra le finalità della associazione lo svolgimento di fattiva opera per propiziare lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Soriso e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce nelle suddette attività poste in essere dalla l’Associazione Pro Loco di Soriso , che da anni collabora fattivamente con l’Amministrazione comunale, un irrinunciabile plusvalore ai fini della promozione sociale, culturale e turistica del territorio;
- che l’Amministrazione Comunale ha da sempre patrocinato le iniziative e attività svolte dall’Associazione Pro Loco in quanto volte alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale;
- che l’Associazione Pro Loco di Soriso è iscritta all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro loco d’Italia)

**ATTESO** che il Comune di Soriso:

- coniuga da sempre una politica tesa a salvaguardare il “*patrimonio culturale immateriale*” della propria comunità anche attraverso obiettivi di sviluppo integrato ed azioni di promozione sociale;
- con le molteplici iniziative volte alla promozione degli obiettivi di valorizzazione naturalistica e turistica, sostenendo il “*buon vivere*”, intende salvaguardare il proprio patrimonio di tradizioni coinvolgendo il maggior numero di associazioni locali anche in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà;

**DATO ATTO** che tra le finalità strategiche dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali nonché la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio nonché il sostegno ed il coordinamento delle iniziative promosse dalle medesime;

**CONSIDERATO** che la Pro loco di Soriso da sempre si propone obiettivi di *marketing territoriale* e la relativa promozione del paese dal punto di vista turistico e culturale;

**DATO ATTO** altresì che l'Associazione Pro Loco è soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo e collaborare per conto di questa Amministrazione comunale alla realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse;

**RICHIAMATE** recenti interpretazioni della Corte dei Conti, interpellata in merito alla non sussumibilità nei divieti di legge delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private, posto che tali contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, laddove evidente il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

**PRECISATO** che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'Ente Locale, se esistenti;

**CONSTATATO** che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

**RICHIAMATO** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., *ex multis*, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui *“il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”*;

**VISTO** l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

**VISTA** la deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

**DATO ATTO** che, secondo la carta dei principi dell'Unione Nazionale Pro Loco Italia, la Pro Loco è un'associazione territoriale di volontariato di interesse Pubblico, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro e volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorare le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale;

**ATTESO** che l'Associazione Turistica Pro loco di Soriso svolge senza fini di lucro, una meritoria attività di promozione culturale, promuovendo e collaborando a numerose attività di carattere socio-ricreativo sul territorio del Comune;

**VISTA** la richiesta della Associazione Pro Loco di Soriso con la quale si comunica la propria disponibilità alla sottoscrizione di una Convenzione per la promozione, il patrocinio ed il sostegno delle attività istituzionali organizzate dall'associazione;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare, con apposito atto, i rapporti tra l'amministrazione e la Associazione Pro Loco di Soriso, volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti, al fine di promuovere, patrocinare e sostenere le attività istituzionali dell'Associazione, ritenendo che le attività proprie dell'associazione medesima nel suo complesso costituiscano imprescindibili azioni di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D. lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., come da allegato;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

Per quanto specificato in premessa,

1. Di approvare lo schema di *“Convenzione tra il Comune di Soriso e l’Associazione Pro loco di Soriso per la promozione, il patrocinio ed il sostegno delle attività istituzionali organizzate dall’associazione”*, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale a valere per un anno, eventualmente rinnovabile.
2. Di concedere in uso gratuito, come meglio specificato nella Convenzione di cui al precedente punto 1) e per la durata della medesima, alla Associazione Pro loco di Soriso i locali indicati nello schema di convenzione.
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie da concordarsi in forma scritta tra le parti.

Indi, con votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 69 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 13/02/2020 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 13/02/2020

Il Segretario Comunale  
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-feb-2020**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 13/02/2020

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano